

**COMMISSIONE VIII**  
**ISTRUZIONE E BELLE ARTI**

CVIII.

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1961**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1407
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1407
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
Provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano. ( <i>Urgenza</i> ). (3366) . . . . .	1407
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	1407, 1408
1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414	
1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420	
1421, 1422, 1423, 1425, 1426, 1427	
BOSCO, <i>Ministro per la pubblica istruzione</i> . 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412	
1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418	
1419, 1420, 1421, 1422, 1425, 1426	
NATTA . . . . .	1407, 1408
1411, 1412, 1413, 1417, 1418, 1420	
1421, 1422, 1424, 1425, 1426, 1427	
CODIGNOLA . . . . .	1408, 1409, 1410, 1411
1413, 1414, 1415, 1417, 1418, 1419	
1420, 1422, 1423, 1425, 1426, 1427	
ROFFI . . . . .	1410, 1411, 1413, 1414, 1420
COLITTO . . . . .	1411, 1412
ROMITA . . . . .	1413, 1414, 1415, 1417, 1419
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1413
BALDELLI . . . . .	1414, 1422
LEONE RAFFAELE . . . . .	1418, 1419, 1426
FRANCESCHINI . . . . .	1420
ROMANATO . . . . .	1423

**La seduta comincia alle 10,10.**

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Badini Confalonieri, Grezzi, Sciorilli Borelli e Seroni sono rispettivamente sostituiti dai deputati Colitto, Messinetti, Liberatore e Bartesaghi. Il deputato Cerreti Alfonso è in congedo.

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che si discuterà subito il disegno di legge n. 3366.

(*Così rimane stabilito*).

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori Astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano (3366).**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito del disegno di legge, n. 3366: « Provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scienti-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1961

fico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano ».

Come i colleghi ricorderanno, siamo giunti all'esame dell'articolo 15, di cui do, quindi, lettura:

## ART. 15.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sono sostituiti dai seguenti:

« All'assistente straordinario spetta un compenso mensile di lire 50.000, ridotto alla metà qualora l'interessato ricopra altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato o comunque fruiscia di reddito di lavoro subordinato.

Il numero massimo degli assistenti straordinari che ciascuna Università può annualmente assumere è determinato, su proposta del competente Consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione da registrare dalla Corte dei conti ».

A tale articolo, da parte degli onorevoli Romita, Badini Confalonieri, Natta, Codignola, Orlandi, Bignardi, è stato proposto il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo stesso:

« L'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349 è sostituito dal seguente:

« Per ciascun anno accademico le Università e gli Istituti di istruzione universitaria possono, con deliberazione dei rispettivi Consigli di Amministrazione e con il nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, conferire le funzioni di assistente straordinario a laureati che siano prescelti dal professore ufficiale della materia e che abbiano già coperto l'ufficio di assistente straordinario nell'anno accademico 1961-62.

All'assistente straordinario spetta un compenso mensile di lire 70.000, ridotto a metà qualora l'interessato ricopra altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato di Ente pubblico o privato, o comunque fruiscia di reddito di lavoro subordinato.

La retribuzione dell'assistente straordinario in misura pari a quella di cui al secondo comma del presente articolo, può anche far carico sui fondi a disposizione dell'Istituto o clinica.

Ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare, in tutto o in parte, agli assistenti ordinari, incaricati o straordinari, le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti, le funzioni medesime possono essere affidate agli assistenti volontari. In tal caso all'assistente volontario è dovuto un compenso orario da stabilirsi di volta in

volta da parte del Consiglio di Amministrazione in misura non inferiore a L. 2.000 per esercitazione ».

Questo emendamento si può dividere in due parti; la parte concernente il blocco degli assistenti straordinari, e quella che si riferisce ai compensi che agli stessi debbono essere assegnati.

A mio avviso, in rapporto al testo che ho prima letto, andrebbe esaminata unicamente la parte relativa ai compensi, lasciando per un momento accantonata quella di cui al blocco degli assistenti straordinari, che va discussa in sede di articolo 16-bis, laddove si propone un ruolo in soprannumero.

Faccio notare, inoltre, che, mentre il disegno di legge porta la retribuzione mensile, per detto personale, dalle attuali lire 35.000 a 50.000, l'emendamento propone un ulteriore aumento a lire 70.000. E poi prosegue: « La retribuzione dell'assistente straordinario in misura pari a quella di cui al secondo comma del presente articolo, può anche far carico sui fondi a disposizione dell'Istituto o Clinica ». Il che è già nella legge attuale, come lo è l'ultimo comma dell'emendamento, eccezion fatta per il compenso dovuto per ogni esercitazione, che viene qui stabilito non doversi dare in misura inferiore alle lire 2.000.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Per quel che concerne la discussione dell'emendamento vorrei pregare la Commissione di procedere unitariamente. Compensi, blocco delle assunzioni, ruoli aggiunti, formano tutti oggetto di una discussione che non si può sezionare.

PRESIDENTE, *Relatore*. Per quanto riguarda i compensi, tanto che sia il blocco delle assunzioni, quanto che non ci sia, il problema rimane.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Bisogna ben spiegare cosa si intende per blocco. Si intende che gli elementi in servizio in un determinato anno vengono trattati in una determinata maniera, mentre non si vietano in avvenire le assunzioni...?

NATTA. Si vietano le assunzioni...

Mi pare che la questione sia una delle maggiori, e dell'intera legge e degli emendamenti da noi proposti.

Quello, cui noi miriamo è il superamento dell'attuale figura dell'assistente straordinario. Questo è lo scopo non solo di questo emendamento, ma anche, ad esempio, dell'emendamento 16-bis, che dispone per l'istituzione del ruolo in soprannumero degli assistenti.

La nostra proposta è articolata nel senso che non si dia più luogo, per il futuro, a creazione di nuovi posti di assistente straordinario, pur consentendo la conferma di coloro che sono già in servizio nell'anno accademico 1961-62. L'articolo 16-bis prevede poi la istituzione di un ruolo soprannumerario, per cui, a determinate condizioni e garanzie, questa parte di assistenti finirà per diventare di ruolo.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il che significa conservare nell'incarico di assistente straordinario anche coloro che non superano gli esami di idoneità...

NATTA. Nel ruolo in soprannumero noi diciamo che debbono essere immessi coloro che abbiano 5 anni di anzianità...

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Se voi prevedete uno stato permanente per gli assistenti straordinari, vuol dire che la categoria non volete abolirla...

Infatti, per consolidare quelli che sono assistenti straordinari fino all'anno accademico 1961-62 dite che, anche se non superano l'esame di idoneità, essi restano assistenti straordinari per un periodo imprecisato.

CODIGNOLA. L'articolo 16-bis precisa che nel ruolo in soprannumero sono immessi gli assistenti straordinari che abbiano maturato un'anzianità di cinque anni; ma tale immisione è condizionata, ove l'assistente straordinario non sia in possesso della libera docenza nella materia corrispondente alla cattedra cui è assegnato o in materie affini, o non abbia superato un concorso per assistente ordinario, al superamento di un esame di idoneità.

In sostanza, cioè, possono entrare in questo ruolo soprannumerario, che ha carattere provvisorio e a esaurimento, solo coloro che si trovano in determinate condizioni.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma se costoro che si trovano in tali condizioni sono bocciati, che cosa succede?

PRESIDENTE, *Relatore*. Nel ruolo in soprannumero sarebbero immessi tutti gli assistenti straordinari che sono tali da cinque anni; nonché coloro che sono in possesso della libera docenza e coloro che hanno superato un concorso per assistente ordinario.

Ma coloro che non conseguiranno la idoneità, dove vanno a finire? Restano assistenti straordinari. Tutti gli altri sono immessi nel ruolo in soprannumero, che ha lo stesso trattamento giuridico, lo stesso trattamento economico, lo stesso sviluppo di carriera degli assistenti di ruolo: equivale perfettamente al ruolo normale.

Ciò significa, dunque, che tutti gli assistenti straordinari che hanno cinque anni di servizio, che hanno la libera docenza o che hanno superato un esame di idoneità, diventano assistenti di ruolo, senza concorso, mentre tutti quelli che non sono stati dichiarati idonei, o non hanno la libera docenza, e neppure i cinque anni di anzianità, restano assistenti straordinari, anche contro l'avviso del professore.

NATTA. Il primo comma del nostro articolo sostitutivo non stabilisce questo. Dice: « Per ciascun anno accademico le Università e gli Istituti di istruzione universitaria possono, con deliberazione dei rispettivi Consigli di Amministrazione, conferire le funzioni di assistente straordinario a laureati che abbiano già coperto l'ufficio di assistente straordinario nell'anno accademico 1961-62 ».

PRESIDENTE, *Relatore*. Ma in base all'articolo 16-bis tutti coloro che hanno ricoperto l'ufficio di assistente straordinario sono immessi nel ruolo in soprannumero, tranne quelli che sono dichiarati inidonei e quelli che non hanno cinque anni di anzianità.

Questa sarebbe l'abolizione graduale della categoria degli assistenti straordinari. Inoltre restano temporaneamente assistenti straordinari coloro che sono dichiarati inidonei.

E poiché si istituisce un ruolo che ha lo stesso trattamento giuridico, economico e di carriera del ruolo ordinario, se si vuole essere più chiari, all'articolo 16 si dovrebbe dire che passano nel ruolo ordinario tutti gli assistenti straordinari che non siano dichiarati inidonei. Passano cioè senza concorso: *ipso iure*.

Ma, così facendo, vorrei proprio sapere chi è che farà poi il concorso normale per assistente.

CODIGNOLA. Ma c'è un esame anche per questo passaggio da assistente straordinario ad assistente ordinario.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il concorso di idoneità non è un esame di concorso. Idonei possono risultare in cento mila! Con il vostro emendamento non si fa il concorso per entrare come assistente di ruolo; basta l'idoneità e si viene ad abolire la categoria degli assistenti straordinari, cosa che al relatore pare molto dannosa, in quanto si verrebbe ad abolire una categoria intermedia che è stata utile. Ciò equivale a dire che dopo due o tre anni dalla laurea si diviene assistenti di ruolo e in quei due o tre anni non si ha retribuzione.

Onorevoli colleghi, io parlo anche come professore universitario e vi dico che non è il caso di abolire l'assistentato straordinario:

E il semplice fatto che vi sono circa 2 mila assistenti straordinari indica la necessità di questa categoria.

CODIGNOLA. Dato che abbiamo abbandonato il semplice esame dell'emendamento ed è stato posto il problema di fondo, ritengo che bisogna avere idee molto chiare in merito.

A noi sembra che la creazione dell'istituto dell'assistente straordinario, recente del resto, poiché risale al 1950...

PRESIDENTE, *Relatore*. Al 1958.

CODIGNOLA. Tale creazione, dicevo, non risponde ad una esigenza universitaria, ma risponde, purtroppo, ad un certo tipo di politica scolastica. Si crede, cioè, di poter fronteggiare lo sviluppo della scuola, le esigenze nuove dell'Università con dei mezzi e con dei sistemi che non sono validi.

Occorre ben distinguere fra il lavoro del laureato, il quale vuole continuare i suoi studi nella qualità di ricercatore alle dipendenze e sotto il controllo dell'insegnante, e il lavoro dell'assistente, che è praticamente quello del futuro professore.

In sostanza, ci sono due posizioni: lo studente che vuole specializzarsi nell'Università, e per costui ci deve essere un sistema di assistenza mediante borse di studio, e l'istituto dell'assistente volontario.

Noi dobbiamo dare a questi giovani uno *status* giuridico che consenta loro di fare il proprio lavoro con un minimo di libertà economica.

Se noi accettiamo invece che si consolidi il principio di una funzione di assistente che sia a mezzadria — lasciando l'assistente in una condizione economico-giuridica che non gli permette di vivere, e quindi ammettendo il principio che possa esistere un futuro professore il quale dia all'Università qualche cosa, per ottenerne l'equivalente, e dia il resto della sua attività ad altri —, veniamo a creare una categoria di persone che, in realtà, non darà la sua attività all'Università, ma si servirà della stessa, dello stipendio che ricaverà da quella per integrare la propria attività professionale.

Lasciamo stare per un momento gli assistenti straordinari (categoria, d'altronde, di passaggio); noi, nella luce del prevedibile futuro sviluppo delle università, non possiamo che desiderare che vi sia una forte quantità di assistenti, sufficientemente retribuiti i quali possano dare la loro attività piena alla ricerca scientifica e che abbiano possibilità di accesso ai superiori gradi della carriera universitaria.

Per quanto concerne in particolare gli assistenti straordinari, il fatto che si siano moltiplicati nella misura attuale (il Presidente ha parlato di 2.000; sono in realtà molti di più), dimostra come ci si trovi di fronte ad un fatto patologico.

Noi dobbiamo aumentare gli assistenti di ruolo ed eliminare gli straordinari, nonché la mezzadria per quanto concerne il pagamento.

Onorevole Ministro, ella sa benissimo come vengono pagati questi assistenti: in misura molto modesta dallo Stato e ottenendo in qualche altro modo, attraverso convenzioni, il resto di cui si ha assolutamente bisogno.

Qualche volta la convenzione viene fatta dall'assistente stesso... D'altronde esiste una situazione che costringe a cercare altrove i mezzi che lo Stato non dà.

Ora, mi pare che il problema possa anche essere in qualche modo risolto. Supponiamo, cioè, che, per quote annuali tutti i posti di assistente straordinario diventino posti di assistente ordinario...

PRESIDENTE, *Relatore*. Si può dire che alcuni dei posti di assistente di ruolo vengono riservati per gli « straordinari »...

CODIGNOLA. Lei, onorevole Presidente, pensa ad un concorso riservato per coloro che sono assistenti straordinari... Potrebbe essere una soluzione, a condizione che non si venga ad incidere sull'incremento del numero degli assistenti ordinari, previsti dalla legge di utilizzo e dalla revisione del Piano della scuola. Non vorremmo, insomma, assorbire, per gli assistenti straordinari, eventuali nuovi posti destinati agli ordinari.

Le due cose debbono essere distinte.

Se il Governo è in grado di assicurarci che, indipendentemente dalla istituzione di nuovi posti di assistente ordinario, si può provvedere secondo la direzione adesso accennata...

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Nell'emendamento concernente il ruolo soprannumerario, si prevedono cinque anni di anzianità come condizione per l'immissione in tale ruolo.

Accertato che l'istituto dell'assistente straordinario non ha avuto inizio che nel marzo 1958, e che ha cominciato a funzionare nell'anno accademico 1958-1959, si vede con facilità come i cinque anni di anzianità non saranno raggiungibili che fra 2-3 anni, a meno che non si vogliano far valere periodi di assistentato in forme precedenti quella degli straordinari.

ROFFI. L'emendamento si può riferire ad elementi attualmente inquadri tra gli assi-

stenti straordinari, ma che abbiano 5 anni di anzianità quali assistenti non di ruolo retribuiti.

CODIGNOLA. Non preoccupiamoci delle particolarità concernenti l'immissione, in questo momento.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma è molto importante quello che si sta dicendo.

Io mi domando, infatti, se è il caso di approfondire un problema che si riferisce ad una situazione che maturerà fra tre anni... A meno che l'emendamento non significhi quello che ha detto l'onorevole Roffi, che cioè i cinque anni sono da riferirsi ad un periodo trascorso quale assistente retribuito, il che significa allora che viene riconosciuta l'anzianità dell'assistente volontario che ha percepito un premio da parte dell'Università.

CODIGNOLA. Io non vorrei soffermarmi sui particolari, che ci allontanano dal nocciolo della questione.

Noi desidereremmo sapere se si è d'accordo nel muoverci verso l'eliminazione dell'istituto dello « straordinario », verso il non incremento di tale istituto.

È evidente che, proprio nella deficienza di assistenti ordinari — deficienza contro la quale ci stiamo battendo — sta il motivo dell'incremento, sempre più notevole e preoccupante, degli straordinari e dei volontari. Noi andremo a creare delle situazioni analoghe a quelle degli stabilizzati, degli insegnanti fuori ruolo, di fronte alle quali ci siamo trovati in sede di scuola media.

PRESIDENTE, *Relatore*. Ma l'eliminazione di questa categoria non porta a nulla! Avremo degli assistenti non retribuiti, che, per di più, saranno ospiti sgraditi degli istituti. Oggi, invece, con la creazione dell'assistente straordinario e volontario, abbiamo data a questi elementi una certa figura giuridica... Non sono degli erranti, appena tollerati, ma fanno parte degli istituti stessi.

L'abolizione di cui si parla non risolve il problema, ma lo peggiora sensibilmente, creando delle persone che non si sa bene cosa siano, e che per entrare negli istituti dovranno domandare il permesso... Perché questa è la realtà della università!

L'abolizione degli straordinari porterebbe ad avere nelle università degli assistenti di ruolo e degli aspiranti ad esserlo. Questi saranno degli alunni interni e non potranno neppure accedere liberamente negli istituti.

CODIGNOLA. Gli alunni interni sono coloro i quali continuano i loro studi e a tale scopo debbono poter fruire di borse di studio

o di altre forme di assistenza. Il che è un'altra cosa...

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. La divergenza fra la tesi dell'onorevole relatore e quella dell'onorevole Codignola è questa: il relatore ritiene che sia un utile strumento per la preparazione degli assistenti ordinari, quello dell'assistente straordinario. Quindi, pur asserendo che debbono essere aumentati i posti di assistente ordinario, il Presidente dice che è opportuno conservare la categoria di cui da parte di alcuni si propone l'abolizione.

PRESIDENTE, *Relatore*. Prima della istituzione degli assistenti straordinari esistevano nell'università situazioni veramente incresciose. Vi erano elementi che assistevano ugualmente gli studenti, ma non erano chiamati assistenti, né percepivano una sola lire.

CODIGNOLA. Ma questa è situazione che può essere risolta con le borse di studio!

PRESIDENTE, *Relatore*. Con le borse di studio non si possono fare esercitazioni.

CODIGNOLA. Infatti è opportuno che gli « straordinari » non ne facciano... Le esercitazioni sono proprie dell'assistente ordinario, di colui che ha fatto un concorso.

ROFFI. Occorre tener presente che questo emendamento è stato presentato da quasi tutti i gruppi politici.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono le categorie universitarie che spingono dietro...

NATTA. Le categorie possono spingere se si chiede una sistemazione, ma non vedo quale interesse possano avere le categorie all'abolizione della figura dell'assistente straordinario.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. I rappresentanti delle categorie universitarie, con i quali il Governo ha discusso, chiedevano in un primo tempo l'abolizione anche dell'assistente volontario, perché volevano trasformare tutti gli assistenti in ordinari. Viceversa, voi adesso volete mantenere la categoria degli assistenti volontari che è meno della categoria degli assistenti straordinari. Questo è illogico a mio giudizio!

COLITTO. Il Presidente aveva consigliato un certo ordine nella discussione e poiché il consiglio mi pare che non sia stato seguito, desidero dire qualche cosa anche io a proposito di questo emendamento.

A mio avviso, l'emendamento dovrebbe essere approvato salvo più precisa formulazione o qualche modifica di dettaglio.

L'emendamento tende evidentemente ad abolire la categoria degli assistenti straordi-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1961

nari i quali, solo da pochi anni, svolgono la funzione degli ordinari e si trovano in balia delle scelte dei professori ufficiali della materia.

È assurdo che si continui a mantenere l'assistente straordinario per lustri. Per due o tre anni sì, ma non per due o tre lustri e ancora di più.

**PRESIDENTE, Relatore.** Ancora non è finito il primo lustro!

**COLITTO.** I giovani che intendono seguire la carriera universitaria, a mio avviso, dovrebbero essere aiutati a prepararsi in sede scientifica per qualche anno con borse di studio, come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, ma poi, se idonei, entrare nel ruolo degli assistenti ordinari avendo un minimo di sicurezza e di tranquillità economica.

Il Presidente ritiene che sia dannoso abolire gli assistenti straordinari nell'interesse della vita universitaria. Ma, per quei rilievi che hanno fatto i colleghi e che ho sottolineato anche io, la sua osservazione, onorevole Presidente, non mi sembra fondata.

I giovani dovrebbero, ripeto, essere aiutati con borse di studio, che rappresenterebbero quel contatto intermedio, di cui si è parlato; ma poi, se idonei, dovrebbero senz'altro entrare nel ruolo degli assistenti ordinari.

Con l'emendamento, inoltre, si eleva a 70 mila lire la retribuzione e si fissa una retribuzione per gli assistenti volontari; l'una cosa e l'altra mi sembrano degne di approvazione.

**NATTA.** Il problema che abbiamo prospettato ha diversi aspetti e fa parte di una visione generale della struttura dell'Università. È evidente che non siamo partiti dal punto di vista della sistemazione di qualche gruppo di assistenti straordinari. Noi siamo partiti dalla valutazione in primo luogo della necessità di un aumento considerevole del numero degli assistenti ordinari e le successive proposte non possono non essere collegate a questa. Questo era il punto di partenza.

La seconda posizione, collegata a questa visione unitaria, era quella dell'abolizione della figura dell'assistente straordinario per una serie di considerazioni che da parte nostra sono state fatte.

A un certo momento veniamo ad avere assistenti straordinari, assistenti di ruolo, assistenti volontari, ecc. ! Dovremmo essere tutti d'accordo che queste sono situazioni che più rapidamente risolveremo, meglio sarà!

La differenza fra la nostra posizione e quella del Ministro è che egli pensa certamente ad un contenimento del numero degli assistenti straordinari — e direi che questa è già una posizione più vicina alla nostra che alla sua, onorevole Presidente, ella dicendo che l'assistente straordinario è utile alla Università — mentre noi andiamo ancora più avanti, verso la totale soppressione. Infatti, noi riteniamo che, se a un determinato momento, per esigenze che erano state in rapporto al numero insufficiente dei posti di assistente ordinario e per ragioni di limite dal punto di vista degli stanziamenti, abbiamo fatto ricorso alla figura dell'assistente straordinario, adesso, che si presenta la possibilità di allargare il numero dei posti di assistente ordinario, la cosa più logica da fare è quella di eliminare contemporaneamente l'assistente straordinario, cui si era ricorsi per far fronte a certe esigenze dell'Università nei limiti degli scarsi stanziamenti.

Da tale impostazione deriva conseguentemente il problema della sistemazione degli assistenti straordinari. Studiamolo attentamente, ma non vorrei che si pensasse che il punto da cui si parte è la sistemazione degli assistenti straordinari senza concorso!

**PRESIDENTE, Relatore.** L'esame di idoneità non è il concorso. Nell'esame di idoneità non c'è un limite di posti.

**NATTA.** Si può cercare una soluzione che soddisfi tutti.

**BOSCO, Ministro della pubblica istruzione.** Concordo con l'opinione espressa dal Presidente, secondo la quale non si può abolire da un giorno all'altro questa categoria, ma, credo che sia utile, un certo indirizzo riduttivo.

Si può dire che un certo numero di posti che andremo a creare con un'altra legge venga riservato, sempre mediante concorso, agli assistenti straordinari; in questa forma verremo così a salvare il principio del concorso che è essenziale per l'Università, venendo altresì a sistemare un certo numero di assistenti straordinari.

Per quanto riguarda le borse di studio, lei, onorevole Colitto, forse non sa che per la prima volta abbiamo bandito un concorso per l'assegnazione di cinquecento posti.

Quindi il sistema delle borse di studio è già in atto e, man mano che matureranno i sistemi previsti dal piano della scuola, la situazione potrà meglio essere affrontata.

Per quanto riguarda il trattamento degli assistenti straordinari, il Presidente mi sembra che sia favorevole ad un certo aumento.

Il disegno di legge prevede 50 mila lire mensili, che sono già un considerevole aumento rispetto alle attuali 35 mila; comunque si può esaminare la possibilità di un ulteriore miglioramento.

Tengo a ribadire, però, per quanto riguarda la sistemazione futura degli assistenti straordinari, che essa avverrà sempre mediante concorso.

NATTA. Se non ho interpretato male le parole del Ministro, mi sembra che egli proponga di lasciare la figura dell'assistente straordinario con un certo limite di tempo.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Con un indirizzo riduttivo.

Con queste leggi, che ancora non sono quelle che auspichiamo per una riforma organica, cominciamo a fare delle esperienze, perché anche il sistema del concorso riservato darà luogo ad inconvenienti pratici che comunque credo che si potranno risolvere. Vedremo quindi come funziona questo sistema che provvisoriamente andremo ad applicare e poi vedremo, nella riforma generale, la sorte degli assistenti straordinari.

PRESIDENTE, *Relatore*. Si propone l'istituzione di un ruolo in soprannumero. Non sarebbe più semplice provvedere ad un aumento dei posti di assistente di ruolo? Specialmente dal momento che è previsto lo stesso stipendio, lo stesso trattamento di carriera, lo stesso trattamento giuridico?

CODIGNOLA. Si teme — mettendo nel complessivo aumento di posti anche quelli corrispondenti agli attuali assistenti straordinari — che ad un professore, il quale dispone oggi di un assistente straordinario, non venga concesso un assistente ordinario.

PRESIDENTE, *Relatore*. Nella distribuzione dei posti, il Ministro terrà conto delle esigenze degli istituti.

CODIGNOLA. Se si prevede il criterio che, nel giro di 10 anni, per quote annuali, i posti di assistente straordinario verranno trasformati in posti di assistente ordinario, indipendentemente dagli incrementi previsti da questa e da successive leggi, e previo espletamento di un concorso, noi possiamo essere d'accordo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Il che equivale a dire che il 50 per cento dei posti sarà riservato a questi assistenti.

Comunque, la mia preoccupazione è quella di ampliare i ruoli, ma non sono favorevole a creare un ruolo in soprannumero.

ROFFI. Abbiamo detto che su questo punto possiamo discutere. E materia trattabilissima; ma abbiamo detto di lasciarla impregiudicata oggi, che discutiamo del blocco dei

posti di assistente straordinario. Penseremo poi alla maniera di inserire, di eliminare nel nuovo ruolo gli straordinari.

CODIGNOLA. Potrebbe tornar utile, al nostro scopo, un concorso nazionale, con libertà di scelta del docente tra i vincitori del concorso stesso.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il professore sceglie l'assistente straordinario, anch'è per una considerazione, diciamo, di carattere sperimentale. L'incarico, infatti, deve essere confermato anno per anno. Non è, insomma, che si sia fatta una scelta definitiva che, una volta compiuta, dura definitivamente... Io direi, quindi di migliorare il trattamento economico della categoria, di rimandare la risoluzione della questione alla riforma generale delle università, e, nello stesso tempo, di riservare, in sede di legge di utilizzo, una certa quota di posti...

ROMITA. Quale sarà la consistenza dell'aumento.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono i 450 di cui ho già parlato che si aggiungono ai 120 previsti; mi impegno, poi, fin da ora, a sostenere la tesi che il numero dei posti previsto dal Piano della scuola deve essere allargato.

La risoluzione, comunque, del problema, ripeto, non potrà che configurarsi in quella riforma generale delle università che dovrà dire quale tipo di assistente è bene che rimanga nelle università stesse.

ROMITA. Se possiamo moltiplicare il numero dei posti di ruolo, questo emendamento cade. Ma non abbiamo garanzie...

CODIGNOLA. Non ho ben capito, onorevole Ministro, se la sua proposta intende bloccare la istituzione di nuovi posti di assistente straordinario al livello attuale... Perché, vede, questa è la questione di fondo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Io dichiaro ancora una volta di essere nettamente contrario a questo e richiamo l'attenzione dei colleghi su quello che può accadere nelle Università con l'abolizione della categoria degli assistenti straordinari. Vi sarà un numero infinito di alunni interni...

CODIGNOLA. Che andranno avanti con le borse di studio.

PRESIDENTE, *Relatore*. Una cosa è la borsa di studio, ed una cosa sono le norme che tutelano gli assistenti straordinari.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esiste oggi una situazione tale per cui, se arriviamo al bando di un concorso con il 50 per cento

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1961

dei posti riservati agli straordinari, in realtà ad andare nei ruoli saranno soltanto loro...

In certe facoltà, i professori stessi sconsigliano agli altri dal presentarsi ai concorsi.

Ora noi, bloccando per alcuni anni gli assistenti straordinari, faremo il vuoto!

CODIGNOLA. Ci troviamo di fronte a circa 3 mila assistenti straordinari.

ROMITA. La situazione esposta dal Presidente sarebbe giusta e esatta in condizioni normali, cioè una volta che tutti i posti di ruolo di cui l'Università ha bisogno fossero effettivamente coperti.

Oggi, purtroppo la situazione è questa: ci sono dei posti che dovrebbero essere di ruolo e che invece sono coperti in un altro modo da personale con una incerta carriera.

Se, da parte del Ministro, ci fosse un impegno ad allargare i posti di ruolo in modo da poter coprire le esigenze dell'Università in questo campo, saremmo d'accordo.

Il Ministro ci ha parlato di 520 posti; nell'emendamento all'articolo 13 si proponeva un numero più sostanzioso. Comunque, se il Ministro ci desse la garanzia di un aumento adeguato, potremmo anche rinunciare all'emendamento.

Blochiamo per adesso il numero degli assistenti straordinari e poi si vedrà come risolvere definitivamente il problema.

Io ho fatto un anno come borsista e poi ho sostenuto il concorso.

PRESIDENTE, *Relatore*. Si arriverà alla situazione che saranno concorrenti tutti gli assistenti straordinari e tutti saranno garantiti vincitori. L'intento perseguito dalle categorie interessate è diventare tutti assistenti ordinari senza concorso.

A noi non deve premere abolire la categoria degli assistenti straordinari, a noi preme aumentare il numero dei posti.

ROFFI. A noi preme abolire la categoria mediante l'allargamento degli organici. Intanto però blocchiamo ogni ulteriore aumento degli assistenti straordinari.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il problema è questo: supponiamo per esempio una cattedra che abbia 30 studenti e che abbia un assistente straordinario. Se questo posto deve essere riservato all'assistente straordinario che è in servizio dal 1961-62, si preclude per l'avvenire la possibilità di concorrere da parte di altri, perché, la riserva va bene se ci sono due assistenti e non è detto che nelle Università piccole si possa allargare il numero degli assistenti all'infinito: evidentemente, chi insegna per esempio diritto costituzionale e ha pochi iscritti è soddisfatto

con un solo assistente; in questo modo si cristallizza la situazione e non si permette ad un laureato di partecipare al concorso.

PRESIDENTE, *Relatore*. Non bisogna dimenticare che esistono cattedre con dodici assistenti straordinari.

Noi possiamo anche votare questi emendamenti, ma state certi che la V Commissione non ci darà parere favorevole.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono delle spese continuative e non possiamo coprirle col piano della scuola.

CODIGNOLA. Si sono potuti trovare senza copertura i 1600 miliardi del piano della scuola. Noi usiamo la stessa formula dell'articolo 62 del piano della scuola. È un problema politico. Ad un certo punto decidiamo di fare una spesa e la mettiamo nel bilancio.

PRESIDENTE, *Relatore*. Ella così avrebbe risolto uno dei problemi più grossi, cui ci si trova davanti nella presentazione di un provvedimento!

BALDELLI. Vorrei esprimere qualche opinione diretta a mettere in guardia la Commissione nell'affrontare questo problema. Non vorrei che si creasse un problema di cristallizzazione riguardo al reclutamento degli assistenti.

Ci sono già molti difetti sul modo nel quale questi giovani vengono avviati alla carriera universitaria e, se non stiamo attenti con questo sistema dei blocchi, rischiamo di fare un'altra incrostazione nell'ambito della vita universitaria. Così, se già adesso è difficile per alcuni accedere all'Università, potrebbe anche diventare più difficile di quanto purtroppo già non lo sia. Noi dobbiamo fare in modo che il congegno possa funzionare, in modo che i giovani possano affrontare con fiducia la carriera universitaria. Ed è da notare che alcuni non sono poi così tanto giovani, tanto che avrebbero fatto meglio ad intraprendere un'altra carriera. Molti sono già invecchiati e non so se faremo una cosa utile ad offrire loro un modo per ancorarsi alla vita universitaria senza quell'apporto di energie che sarebbe augurabile. Pertanto, vedo con terrore il pericolo che si crei una difficoltà di più rispetto a quelle che esistono già per quanto riguarda l'accesso a questo tipo di carriera delle più giovani energie.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ritengo che si possa trovare un accordo in questi termini. Senza prevedere alcun assorbimento, perché questo non è un problema che si possa risolvere nella legge di utilizzo dei fondi, ma soltanto in sede di piano della scuola, posso impegnarmi nel senso che nel



disegno di legge n. 3488 cercherò di ampliare il numero di assistenti, mentre in questo provvedimento possiamo decidere se sia opportuno o meno istituire il blocco degli assistenti straordinari.

Il blocco significa incrementare il sistema dell'assistentato volontario, ecco perché ho ricordato quelle che erano le richieste iniziali della categoria degli assistenti che erano indirizzate invece verso il blocco di quel tipo di assistentato. È chiaro, infatti, che quelli che non potranno essere nominati assistenti straordinari, saranno nominati assistenti volontari. Non vorrei che si andasse ad inflazionare un altro tipo di assistentato che ha anche minori garanzie!

**PRESIDENTE, Relatore.** Con la differenza che gli uni sono pagati 20 mila lire e gli altri 50 mila.

**ROMITA.** Supponiamo che oggi gli straordinari siano 3.000. Di anno in anno, parte degli stessi viene immessa nei ruoli, mentre non ne entrano più...

**BOSCO, Ministro della pubblica istruzione.** Punto di disaccordo fondamentale è questo. Voi volete prevedere una riserva per 5-7 anni, nel corso dei quali si dovrebbe arrivare al totale assorbimento degli straordinari esistenti.

Io obietto che noi non possiamo assumere impegni concernenti situazioni che verranno determinate dal Piano della scuola. La legge che abbiamo ora presentata all'esame del Parlamento, prevede l'utilizzo dei fondi accantonati, appunto sul Piano, fino al 1961-62. Ora noi possiamo stabilire che, per quanto concerne i nuovi posti con la stessa creati, si operi una riserva; possiamo altresì stabilire il principio che una certa aliquota degli istituendi futuri posti, venga riservata, sempre per concorsi, agli assistenti straordinari. Al di là di questo non possiamo arrivare.

**PRESIDENTE, Relatore.** Dal momento che la vostra preoccupazione è costituita dal fatto che gli assistenti straordinari diventino troppo numerosi, si potrebbe fissare un limite massimo...

Io, comunque, ripeto ancora una volta, non sono d'accordo... Causeremo un danno grande all'università la quale ha bisogno degli « straordinari », mentre aumenteremo il numero degli alunni interni.

Data l'ora tarda, comunque, mi sembra opportuno procedere ad una sospensione, durante la quale avremo tempo di valutare meglio i termini della situazione. Riprenderemo nel pomeriggio alle ore 17,30.

(La seduta sospesa alle ore 12, riprende alle ore 17,45).

**PRESIDENTE, Relatore.** Nella seduta di questa mattina abbiamo esaminato gli emendamenti dell'onorevole Badini Confalonieri e altri relativi al blocco degli assistenti straordinari, all'aumento della loro retribuzione e all'istituzione di un ruolo in soprannumero degli assistenti universitari. Durante la discussione e la successiva sospensione si è intravista la possibilità di giungere ad un accordo e do pertanto la parola al Ministro, che ha delle proposte da fare.

**BOSCO, Ministro della pubblica istruzione.** Credo che già questa mattina si sia delineata la via per giungere ad un accordo. Si stabilisce cioè che una parte dei nuovi posti che saranno istituiti con il disegno di legge, n. 3488, saranno assegnati — supponiamo provvisoriamente la metà — tanto per dare un'indicazione, a cattedre presso cui nell'anno accademico 1961-62 prestava servizio l'assistente straordinario con almeno cinque anni di servizio retribuito; ai relativi concorsi potranno naturalmente partecipare soltanto gli assistenti straordinari che si trovino nelle condizioni anzidette. Sarebbe perciò un concorso normale, ma riservato.

Per gli anni successivi, e fino al 1968-69, metà dei nuovi posti di assistente di ruolo è riservata alle cattedre presso cui nell'anno accademico 1961-62 prestavano servizio gli assistenti anzidetti; permarrà così, per tale periodo, la riserva della metà dei posti.

Se gli interessati non ottengono la idoneità, non possono più partecipare a questi tipi di concorso, ma solo ai successivi concorsi ordinari. In questo modo si dà l'avvio alla progressiva riduzione dell'assistentato straordinario, se è questo a cui la maggioranza della Commissione tende.

Il disegno di legge aveva previsto la continuazione del sistema attuale, anche per il motivo che la legge del 1958 è abbastanza recente per poter già dire che essa ha dato cattiva prova e in questa legge, che riguardava soprattutto i miglioramenti economici, forse non era il caso di toccare problemi di fondo che meglio sarebbero stati trattati in sede di riforma generale.

Spetta ora alla Commissione di decidere in merito.

**PRESIDENTE, Relatore.** I deputati Codignola, Natta e Romita hanno presentato un nuovo testo dell'emendamento già proposto all'articolo 15 e di cui abbiamo discusso questa mattina. L'onorevole Codignola ha facoltà di illustrarlo.

**CODIGNOLA.** Riconosciamo che il Governo ha compiuto uno sforzo per cercare di ri-

solvere la questione. Mi sembra però che vi siano due punti nella proposta del Ministro che evidentemente debbono essere discussi.

Il primo punto riguarda il blocco. Il Ministro non ha espresso una opinione precisa a questo riguardo, ma a noi sembra che, senza il blocco, questo provvedimento di carattere straordinario non avrebbe più senso.

La seconda questione è invece un po' più complessa, ma altrettanto di fondo, e concerne la collocazione di questo articolo.

Noi abbiamo proposto, dello stesso, una nuova formulazione che in parte concorda con quanto affermato dall'onorevole Ministro, ma che dovrebbe, a nostro avviso, essere inclusa nel disegno di legge n. 3366, che stiamo discutendo. Le ragioni sono ovvie. Noi non desideriamo, infatti, che, attraverso il concorso riservato, si portino via dei posti al contingente previsto dalla legge di utilizzo; contingente, che è relativamente modesto rispetto alle attuali necessità, ma che, comunque, considerandolo nella cornice del Piano, è il massimo al quale si può arrivare. Noi non desideriamo, per aprire una porta agli attuali assistenti straordinari, rendere più difficile ai giovani l'ingresso nel ruolo degli assistenti. Avevamo chiesto che si realizzasse, invece, un meccanismo automatico, a decorrere — ovviamente — non da questo anno accademico ma dal prossimo, per cinque anni, che facesse sì che i posti di assistente ordinario si trasformassero, previo naturalmente concorso, in posti di assistente ordinario. Il vantaggio di tale proposta è costituito dal fatto che, automaticamente, ogni anno verrebbero a ridursi i posti di assistente straordinario.

È da notare che il numero degli assistenti straordinari che potrà e vorrà accedere al concorso sarà molto limitato, e non certo al livello attuale (3.000), in quanto, prima che siano maturati i cinque anni di anzianità previsti, una parte degli stessi sarà passata all'ordinariato, un'altra ancora avrà intrapreso diversa professione, ecc.

Dal punto di vista della questione finanziaria, dato che ci muoviamo dal 1962-63, non dovrebbe essere difficile per il Governo prevedere anno per anno alla relativa spesa, mentre se, per risolvere questo problema, si deve ridurre il contingente previsto dalla legge di utilizzo, non concludiamo niente.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sulla proposta Codignola mi permetto di fare la seguente fondamentale obiezione: con la stessa, in sostanza, si viene a stabilire un aumento dei posti di assistente ordinario per un quantitativo indeterminato. Mi pare asso-

lutamente fuori posto prevedere per gli anni futuri i posti da istituire a beneficio degli assistenti straordinari e di non prevedere nel contempo anche i posti di assistente che servono per i concorsi in generale. È un sistema al quale non è possibile dar seguito per ragioni di carattere finanziario.

Abbiamo tutta la buona volontà di aumentare il numero dei posti per gli assistenti ordinari; mi sembrerebbe, quindi, potersi accettare che fin da ora è sancito il principio che sui posti che saranno istituiti in futuro, fino alla scadenza del Piano della scuola, ci sarà una riserva della metà per gli elementi di cui si tratta. Ma non è possibile accedere alla proposta di stabilire fin da ora il numero dei posti per gli assistenti straordinari e non stabilirlo per altre categorie.

All'onorevole Codignola debbo poi far presente che, durante le trattative con gli assistenti, fatte con la partecipazione del Sottosegretario Elkan, gli assistenti effettivamente considerarono il problema del ruolo aggiunto, però ponendolo nel senso di rivendicare l'applicazione di una legge che, secondo il loro modo di vedere già dava ad essi diritto ad avere il ruolo aggiunto; a seguito di tale richiesta fu stabilito di chiedere il parere del Consiglio di Stato, che fu nettamente contrario adducendo che il principio dei ruoli aggiunti non poteva applicarsi nel settore universitario. Poiché, comunque, in sede di trattative, qualche cosa per gli assistenti si voleva fare, non fu fatto un semplice stralcio dei posti previsti dal Piano per l'anno 1961-62, ma si addivenne ad un aumento di detti posti.

Questo maggior numero di posti fu concesso con l'intento di risolvere il problema, che certamente sarebbe stato sollevato in questa sede nel senso di proporre una riserva di posti.

Naturalmente se qualche ulteriore piccolo miglioramento sarà possibile, quando approveremo l'altra legge, è chiaro che il Ministro non potrà che essere soddisfatto di un ampliamento del numero di posti degli assistenti.

PRESIDENTE, *Relatore*. Vorrei esprimere il mio parere come Relatore. Convengo con il Ministro circa l'onere notevole che si verrebbe ad apportare se approvassimo il nuovo emendamento proposto dagli onorevoli Codignola, Natta, Romita all'articolo 15. Ne do lettura:

« Il conferimento delle funzioni di assistente straordinario, di cui all'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è limitato, a decorrere dall'anno accademico 1962-63, esclu-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1961

sivamente nei confronti di coloro che abbiano ricoperto le medesime funzioni nell'anno accademico 1961-62 ».

Questa parte è identica all'emendamento presentato stamattina: non è altro che il blocco. Comunque, preferivo la forma usata questa mattina, dato che vengono modificati alcuni commi dell'articolo 19 della legge n. 349.

Seguono gli altri commi:

« Il compenso previsto dal secondo comma di detto articolo è elevato a lire 70 mila ».

« Il compenso previsto dal quinto comma del medesimo articolo a favore dell'assistente volontario non può essere inferiore a lire 2 mila per esercitazione ». E anche questi commi riportano l'emendamento di stamattina.

Ma il punto fondamentale dell'emendamento è questo quarto comma:

« A decorrere dall'anno accademico 1962-63 e fino all'anno accademico 1966-67 i posti di assistente straordinario che siano occupati da assistenti con almeno cinque anni di anzianità di servizio, come assistenti straordinari o incaricati retribuiti, vengono trasformati in altrettanti posti di assistente ordinario presso le medesime cattedre ». Si tratterebbe quindi di circa 3 mila posti.

CODIGNOLA. Nel frattempo però gli interessati parteciperebbero anche ai concorsi normali per assistente ordinario e quindi potrebbero essere sufficienti circa 1500 posti.

PRESIDENTE, *Relatore*. Il comma così prosegue:

« I relativi concorsi sono riservati esclusivamente alla disciplina corrispondente o discipline affini ». Io non sarei d'accordo con questa parte dell'emendamento perché imponiamo il concorso per quelle discipline che in questo momento hanno assistenti straordinari, e, per alcune discipline, gli assistenti straordinari ottengono il posto con particolare facilità, a causa dei contributi che versano alcune organizzazioni.

NATTA. L'inconveniente esiste comunque anche con il 50 per cento dei posti.

PRESIDENTE, *Relatore*. Secondo la proposta del Ministro, egli distribuirebbe i posti in rapporto con il numero degli assistenti straordinari presenti nelle singole cattedre.

Qui, invece, si tratta di dare tanti posti per quanti sono gli assistenti straordinari.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Si verrebbe a consolidare una situazione non

certo esente da difetti. Tutti sappiamo che, trattandosi di un istituto che si è sviluppato all'interno dell'Università, esso non si è sviluppato in modo uniforme in tutte le Università italiane.

PRESIDENTE, *Relatore*. Ci sono delle evidenti ingiustizie. Perché il clinico medico di Milano deve avere venti posti di assistente e quello di Napoli sei?

Ritengo che la formula del Ministro sia migliore. C'è poi un altro fatto molto importante: non vengono precisati quanti saranno i posti. Non possiamo approvare una formula generica senza precisare il futuro organico. Diventa altrimenti impossibile accertare l'ammontare dell'onere e la V Commissione esprimerà sicuramente parere sfavorevole.

Invece, nella proposta del Ministro c'è la copertura per il primo anno e un impegno per i successivi. Dipenderà poi dal Parlamento decidere per i successivi anni.

CODIGNOLA. Nessuno potrà prevedere gli organici nel 1962-63, poiché essi saranno in base al bisogno.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il sistema qui è un altro: è il sistema del ruolo aperto, per cui alla fine dell'anno si deve procedere, con decreto del Presidente della Repubblica, alla sistemazione. Noi, invece, partiamo da un ruolo chiuso. Non si può sconvolgere tutto il sistema attuale, con una legge che non ha le caratteristiche di riforma dell'Università.

Nell'emendamento è detto che tutti i posti attualmente dati per incarico debbono essere trasformati in altrettanti posti di ruolo. Ma questo è il cambiamento totale di tutto il sistema. Nella mia proposta, invece, si comincia da un numero limitato e determinato di posti.

ROMITA. Indubbiamente la proposta del Ministro accoglie alcuni nostri punti di vista, però essa non risponde alla esigenza, da noi più volte espressa, dell'ampliamento dell'organico. Siamo perciò ritornati alla situazione di prima. Vengono soltanto riservati alcuni posti, che saranno messi a disposizione nei prossimi anni, agli assistenti straordinari. Ma questo è solo un aspetto dell'emendamento da noi proposto.

Noi, innanzi tutto, avevamo interesse ad ampliare i ruoli, e questo interesse non è soddisfatto dalla proposta del Ministro.

C'erano poi alcune difficoltà prospettate dal Presidente in merito alla non indicazione del numero dei posti e quindi all'impossibilità di determinare l'onore. Ma noi possiamo precisare sia il numero dei posti, sia l'onore e pertanto, se il Ministro accede al nostro

punto di vista, si può cercare di trovare la copertura.

È stata poi sollevata l'obiezione che in alcune facoltà ci sono troppi assistenti — e soprattutto in certi istituti troppi assistenti straordinari — e in altre troppo pochi. Io penso che la trasformazione in ruolo possa avvenire sulla base delle proposte delle facoltà. In questo caso ci sarebbe un controllo da parte dei professori.

È stata fatta un'altra obiezione, che noi ci preoccupiamo di fare una pianificazione a lunga scadenza per risolvere il problema degli straordinari e invece non ci preoccupiamo dell'altra categoria degli assistenti ordinari. Questa obiezione può essere superata in quanto gli assistenti straordinari svolgono una funzione che è nell'interesse di tutti di sistemare.

Siamo sicuri che il Ministro farà ogni sforzo per ampliare il numero delle cattedre, ma non possiamo confrontare la categoria degli assistenti straordinari con altre. Bisogna cercare di regolarizzare la situazione di questi giovani che hanno dimostrato di essere utili per l'Università.

NATTA. Noi potremmo aderire alla soluzione di fissare il numero di posti di assistente straordinario nella misura massima di 300 per anno, in modo da essere tutelati circa lo sganciamento di questo provvedimento da quello che sarà l'incremento...

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non escludo che, in sede dell'altra legge, io possa aumentare qualche cosa. Non posso, però, per lealtà di cose, impegnarmi sulle cifre di cui si è parlato questa mattina.

PRESIDENTE, *Relatore*. Passiamo alla votazione del primo comma dell'emendamento di cui ho sopra dato lettura.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ho già espresso l'avviso del Governo il quale è favorevole al disegno di legge che ha presentato, nel quale si ritrova la soluzione del problema.

Senonché, in Commissione sono state fatte proposte di blocco e debbo ammettere, anche per lealtà, che gli assistenti richiedono tale blocco.

Ma, se ci orientiamo verso l'aumento di posti per gli assistenti ordinari, è evidente come il problema diventi meno importante.

Quindi, nessuna difficoltà sostanziale ad accettare che si blocchi il numero degli attuali assistenti straordinari, con conseguente riduzione.

LEONE RAFFAELE. Ho seguito molto attentamente la discussione di questa mattina che mi trovava consenziente circa l'utilità del-

la sopravvivenza della funzione di assistente straordinario nella vita universitaria. Mi è parso, tuttavia di poter accedere alla opinione dell'onorevole Ministro, che lentamente, cioè, si addivenga all'assorbimento degli elementi in questione.

Però, prima che sia votata la prima parte dell'emendamento, io vorrei chiedere una cortesia ai colleghi dell'opposizione.

Tenuto presente il valore del ruolo degli assistenti ordinari, tenuta presente l'opportunità di non creare un ruolo in soprannumero e constatato che anche i concorsi per assistente ordinario finiscono col diventare, per il 90, 95 per cento, concorsi per straordinari, non si dovrebbe addivenire ad un grosso aumento, ma ci si dovrebbe limitare ad una percentuale al livello di quella suggerita dal Ministro.

L'assorbimento avverrebbe quindi sul piano del concorso per gli ordinari, senza intralcio per i giovani laureati che aspirano alla stessa carriera e non vogliono rimanere bloccati. Poi, quando discuteremo l'altra legge, chiederemo al Ministro di aumentare il numero dei posti di assistente ordinario correlativamente al numero di posti di assistente straordinario, che vogliamo assorbire, ma sempre mediante concorso.

NATTA. Credo che la base di qualsiasi soluzione che possiamo adottare sia questa: chiedendo di mettere un punto fermo all'ulteriore crescita dell'assistente straordinario, mi pare che abbiamo detto che siamo d'accordo che ogni sistemazione in ruolo degli assistenti straordinari avvenga mediante concorso. Quindi ogni possibile equivoco che poteva sorgere con l'istituzione del ruolo in soprannumero mi sembra che sia liquidato. Per quanto riguarda il modo di riassorbire via via nel ruolo gli assistenti straordinari, in linea di principio concordiamo con l'onorevole Leone, cioè che la sistemazione degli straordinari non debba avvenire a scapito dei giovani, di coloro cioè che saranno i concorrenti ai concorsi per ordinario. Su questa posizione di principio possiamo anche concordare; si tratterà soltanto di vedere i tempi.

CODIGNOLA. Condivido quanto ha detto il collega Natta.

Il Presidente è del parere che in questa sede non si riesca a risolvere il problema del numero dei posti. Ma, se non lo facciamo in questa sede, non lo faremo in nessun'altra. La copertura di questo provvedimento non è prefissata, perché non sappiamo nemmeno quanto possa rendere l'imposta che è prevista per la copertura. Se si deve fare un discorso,

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1961

facciamolo ora, perché è chiaro che dopo non potremmo modificare gli stanziamenti.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Qui non si dice che l'intero importo della legge è devoluto a questo o a quel settore. E' una quota parte e su quella sono stati presi gli impegni.

Se andiamo al di là incontriamo lo stesso scoglio. Eventualmente, qualche piccolo incremento lo potremo fare nella legge di utilizzo, meglio che in questa.

ROMITA. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Leone: il punto principale è quello di non danneggiare i concorrenti alle cattedre normali per sistemare gli straordinari. Il problema è proprio questo.

PRESIDENTE, *Relatore*. I concorrenti sono quasi tutti assistenti straordinari.

LEONE RAFFAELE. Data l'impossibilità di trovare la copertura, ritengo che il suggerimento dato dal Ministro sia veramente l'unico modo che resta, razionalmente concreto, per provvedere alla definitiva risoluzione del problema degli assistenti straordinari.

Altrimenti, discuteremo in eterno, senza arrivare ad alcuna conclusione.

PRESIDENTE, *Relatore*. Passiamo alla votazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 15, nel testo che i deputati Badini Confalonieri, Natta, Codignola, Orlandi, Bignardi e Romita avevano presentato questa mattina:

« L'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349 è sostituito dal seguente:

« Per ciascun anno accademico le Università e gli Istituti di istruzione universitaria possono, con deliberazione dei rispettivi Consigli di Amministrazione e con il nullaosta del Ministro della pubblica istruzione, conferire le funzioni di assistente straordinario a laureati che siano prescelti dal professore ufficiale della materia, purché abbiano già coperto l'ufficio di assistente straordinario nell'anno accademico 1961-62 ».

(*È approvato*).

Nel secondo comma i medesimi propongono che il compenso sia elevato a lire 70 mila.

L'onorevole Leone propone di elevare il compenso a lire 60 mila.

CODIGNOLA. Possiamo concordare su 65 mila.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. C'è il problema della copertura. Non bisogna inoltre dimenticare che il compenso attuale è di lire 35 mila. 70 mila costituisce esattamente il doppio e per nessuna categoria abbiamo stabilito il raddoppio.

Non bisogna poi evidentemente avvicinare troppo la retribuzione dell'assistente straordinario a quello che è il coefficiente iniziale degli assistenti ordinari. L'assistente ordinario, infatti, fa un concorso e comincia la carriera con il coefficiente 309 pari a circa 77 mila lire mensili lorde e, bisogna convenirne, non possiamo dare quasi la stessa cifra all'assistente straordinario.

D'altra parte debbo dire che, durante le trattative, gli assistenti si erano accontentati di 60 mila lire. Raccomando, pertanto, di non elevare troppo anche per quei riflessi di vischiosità con altre categorie.

CODIGNOLA. Aderiamo alla proposta di 60 mila.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo allora in votazione il secondo comma così formulato:

« All'assistente straordinario spetta un compenso mensile di lire 60.000, ridotto a metà qualora l'interessato ricopra altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di Ente pubblico o privato, o comunque fruisca di reddito di lavoro subordinato.

(*È approvato*).

Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, viene pertanto a cadere.

Pongo in votazione il terzo comma dell'emendamento Badini Confalonieri ed altri.

« La retribuzione dell'assistente straordinario in misura pari a quella di cui al secondo comma del presente articolo, può anche far carico sui fondi a disposizione dell'Istituto o Clinica ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quarto comma fino alla parola « volontari ».

« Ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare, in tutto o in parte, agli assistenti ordinari, incaricati o straordinari, le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti, le funzioni medesime possono essere affidate agli assistenti volontari ».

(*È approvato*).

Il comma così prosegue: « In tal caso all'assistente volontario è dovuto un compenso orario da stabilirsi di volta in volta da parte del Consiglio d'Amministrazione in misura non inferiore a lire 2 mila per esercitazione ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Innanzi tutto non direi « non inferiore a lire 2.000, perché si corre il pericolo di creare

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1961

discriminazioni tra università ricche ed università povere. Uguali prestazioni, uguali retribuzioni. Quindi, occorre dire semplicemente, « nella misura di lire 2.000 ». In secondo luogo occorre lasciare integra la norma dell'ultimo comma dell'articolo 19, della legge n. 349, che qui, implicitamente, si verrebbe a sopprimere e che si riferisce ad una regolamentazione che è indispensabile avere.

CODIGNOLA. D'accordo.

FRANCESCHINI. Io faccio osservare che, a proposito del compenso dovuto per esercitazioni pratiche, se l'assistente volontario ne fa una al giorno (e nulla glielo impedisce), viene a percepire, mensilmente, più di un assistente straordinario.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. È da tener conto che le esercitazioni di cui si parla sono limitate al numero dei giorni dell'anno accademico.

FRANCESCHINI. Potrebbe non essere così.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. No, deve essere ben chiaro, nell'emendamento, che si tratta di esercitazioni compiute nel corso dell'anno accademico.

NATTA. La qual cosa, nella nostra proposta, è espressa molto chiaramente.

ROFFI. A mio avviso, però, sarebbe bene mantenere la formula « non inferiore a lire 2.000 ».

PRESIDENTE, *Relatore*. Sono già stati illustrati, da parte dell'onorevole Ministro, i motivi che suggeriscono di abbandonare tale formula. Altrimenti, si arriverebbe alla seguente situazione: la Università «X» paga l'assistente volontario nella misura di lire diecimila ad esercitazione; un'altra, per uguali prestazioni, dà invece solo lire 2.000...

ROFFI. Occorre allora togliere anche « di volta in volta ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Niente affatto. Il contributo considerato è a carico delle Università, non bisogna dimenticarlo.

NATTA. Non stabiliremo mica un qualcosa che peggiora la situazione attuale?

PRESIDENTE, *Relatore*. Peggio di come si è adesso, è difficile...

Pongo quindi in votazione l'ultima parte del quarto comma dell'emendamento nella formulazione seguente:

« In tal caso all'assistente volontario è dovuto un compenso da stabilirsi di volta in volta da parte del Consiglio di Amministrazione in misura di lire 2.000 per esercitazione, fatta durante il periodo delle lezioni.

(È approvato).

Accogliendo le osservazioni del Ministro, segue quest'ultimo comma:

« I criteri di massima per l'applicazione del presente articolo saranno fissati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel suo complesso:

« L'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è sostituito dal seguente:

« Per ciascun anno accademico le Università e gli Istituti di istruzione universitaria possono, con deliberazione dei rispettivi Consigli di amministrazione e con il nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, conferire le funzioni di assistente straordinario a laureati che siano prescelti dal professore ufficiale della materia, purché abbiano già coperto l'ufficio di assistente straordinario nell'anno accademico 1961-62.

All'assistente straordinario spetta un compenso mensile di lire 60.000, ridotte a metà qualora l'interessato ricopra altro ufficio di reddito di lavoro subordinato.

La retribuzione dell'assistente straordinario in misura pari a quella di cui al secondo comma del presente articolo, può anche far carico sui fondi a disposizione dell'Istituto o Clinica.

Ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare, in tutto o in parte, agli assistenti ordinari, incaricati o straordinari, le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti, le funzioni medesime possono essere affidate agli assistenti volontari. In tal caso all'assistente volontario è dovuto un compenso da stabilirsi di volta in volta da parte del Consiglio di amministrazione in misura di lire 2.000 per esercitazione, fatta durante il periodo delle lezioni.

I criteri di massima per l'applicazione del presente articolo saranno fissati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

## ART. 16.

I contributi dovuti dallo Stato per ogni esercizio finanziario alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria, ai sensi

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1961

dell'articolo 20 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sono elevati alla misura complessiva di lire 800 milioni.

Per l'esercizio finanziario 1961-62, la misura complessiva dei contributi è fissata in lire 700 milioni.

Dagli onorevoli Romita, Badini Confalonieri, Natta, Codignola, Orlandi, Bignardi, è stato presentato, all'articolo 16, il seguente emendamento sostitutivo:

« L'articolo 20 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è sostituito dal seguente:

« I contributi dovuti dallo Stato alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria ai fini dell'assunzione di assistenti straordinari ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465, e dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1262, sono determinati, a far tempo dal 1° luglio 1961, nella misura complessiva di lire 1.000.000.000.

Ai fini dell'attribuzione del compenso orario agli assistenti volontari incaricati di esercitazioni, da corrispondersi a norma del precedente articolo 19, lo Stato assegna a partire dal 1° luglio 1961, contributi alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria nella misura complessiva di lire 700.000.000. annue.

Un ulteriore fondo annuo di lire 300.000.000 è istituito dalla medesima data per l'assegnazione di contributi alle Università e Istituti di istruzione universitaria ai fini dell'attribuzione di premi di studio agli assistenti volontari che ne siano giudicati meritevoli dai Consigli di facoltà.

La ripartizione di tale fondo tra le Università e tra le Facoltà è effettuata annualmente con decreto motivato dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Dal momento che il problema del riassorbimento degli assistenti straordinari viene trattato a parte, ritengo che si possa abbandonare tale emendamento.

NATTA. Il quale considera, però, anche altre situazioni. Per esempio, gli assistenti volontari. Come li paghiamo?

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. In sede dell'altro disegno di legge sarà previsto un contributo, a tale fine, per le Università.

NATTA. Dichiariamo allora di non insistere nell'emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'articolo 16, così come è nel disegno di legge governativo.

(È approvato).

Do lettura del successivo articolo 17, che non essendoci emendamenti, pongo in votazione:

## ART. 17.

Agli assistenti non di ruolo degli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli e dell'Università di Camerino, inquadrati, come dipendenti statali non di ruolo, ai sensi delle leggi 3 dicembre 1957, n. 1210, e 13 marzo 1958, n. 254, compete, dalla data di applicazione delle leggi medesime, un assegno personale pari alla differenza fra il trattamento attribuito a norma delle citate leggi e quello spettante all'assistente incaricato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e della presente legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

## ART. 18.

« Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, che sostituisce l'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è modificato come segue:

« Gli assistenti volontari non possono superare, per ciascuna cattedra, il doppio del numero degli assistenti di ruolo previsti in organico per la cattedra stessa. Per le cattedre cui non trovansi assegnati assistenti ordinari, non potrà essere superato il numero di due volontari. In via eccezionale, in relazione a particolari esigenze delle singole cattedre, il rettore, previo parere favorevole del Consiglio della facoltà o scuola interessata, può richiedere al Ministro per la pubblica istruzione di essere autorizzato a nominare un numero maggiore di assistenti volontari. La autorizzazione è concessa, sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Gli onorevoli Natta, Bignardi, Romita, Orlandi, Badini Confalonieri, Codignola hanno presentato il seguente articolo sostitutivo:

« Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, che sostituisce l'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è modificato come segue:

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1961

tuisce l'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è modificato come segue:

« Gli assistenti volontari non possono superare, per ciascuna cattedra, il doppio del numero degli assistenti di ruolo previsti in organico per la cattedra stessa. Per le cattedre cui non trovansi assegnati assistenti ordinari, non potrà essere superato il numero di tre volontari ».

NATTA. Questo aumento a tre, che possiamo anche riportare a due, è in rapporto al fatto che poi vorremmo che fosse soppressa l'eccezione.

Tre possono sembrare troppi, ma se lasciamo due, con l'eccezione contenuta nel secondo comma si arriverà a quattro e anche a cinque assistenti volontari. Il nostro emendamento è quindi più restrittivo del testo governativo.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Questo articolo è stato lungamente discusso con gli incaricati, i quali riconoscerebbero la necessità, per un certo tipo di materia, e sia pure in via eccezionale, di nominare un numero maggiore di assistenti volontari. Fu proposto però di sentire il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

È quindi un'eccezione garantita non soltanto dalla lettera della legge, ma anche dal previsto parere del Consiglio superiore.

CODIGNOLA. Si potrebbe dire che l'autorizzazione non può superare il numero di quattro.

NATTA. Si potrebbe dire che gli assistenti volontari non possono comunque superare per ciascuna cattedra il triplo del numero degli assistenti di ruolo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Sono troppi: la via eccezionale oggi vale per tutti gli assistenti. Non si deve dimenticare che c'è il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

NATTA. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo governativo di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura e lo pongo in votazione:

## ART. 19.

Gli assistenti volontari che, alla data del 31 ottobre 1961, risultino presso ciascuna cattedra in eccedenza rispetto al contingente fissato dal precedente articolo 18, rimangono

in servizio, alle condizioni previste dalle vigenti norme, fino al riassorbimento con le prime vacanze presso la cattedra stessa.

(È approvato).

Gli onorevoli Badini Confalonieri, Orlandi, Natta, Bignardi, Codignola, Romita hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 19-bis:

« Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, è sostituito dal seguente:

« Nei concorsi pubblici, nei quali costituisca elemento di valutazione il servizio prestato in qualità di assistente ordinario, il servizio prestato dagli assistenti volontari, che siano in possesso dell'attestato di cui al precedente comma, è computato in ragione della metà e in ragione dei due terzi dopo l'acquisizione della libera docenza ».

CODIGNOLA. Perché non si deve riconoscere qualche valore al servizio prestato dall'assistente volontario retribuito?

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. È una valutazione esclusivamente pratica che dobbiamo fare, perché più si aumenta la categoria alla quale vengono attribuiti dei punteggi, più si avvantaggia la massa che usufruisce di punteggi per titoli. Praticamente si viene a diminuire il diritto di altri concorrenti che non hanno punteggio.

CODIGNOLA. Si intende attribuire una valutazione maggiore ad una certa categoria.

BALDELLI. A mio avviso, con questo articolo 19-bis si verrebbe ad introdurre un elemento che peggiora ulteriormente la situazione che vorremmo viceversa migliorata.

Lo spirito dei proponenti è stato quello di facilitare la sistemazione di questo personale; ma invece così creiamo la corsa all'assistente volontario e poniamo in una situazione veramente difficile i concorrenti che hanno scelto altre attività.

PRESIDENTE, *Relatore*. Faccio rilevare d'altra parte che l'emendamento coinvolge la competenza della I Commissione, dato che si riferisce ai concorsi pubblici.

CODIGNOLA. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

## ART. 20.

A decorrere dal 1° novembre 1961, gli assistenti ordinari in servizio presso le Università e gli Istituti d'istruzione superiore



## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1961

sono inquadrati nelle classi di stipendio di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge con l'osservanza delle seguenti norme:

a) agli assistenti ordinari che alla data del 1° novembre 1961 non abbiano compiuto un biennio di servizio dalla nomina nel ruolo è attribuito il coefficiente 309 (quarta classe di stipendio);

b) agli assistenti ordinari che, alla data del 1° novembre 1961, abbiano compiuto almeno un biennio di servizio dalla nomina in ruolo, è attribuito — sempreché intervenga il giudizio favorevole di cui al precedente articolo 8 — il coefficiente 402 (terza classe di stipendio). Qualora il giudizio sia sfavorevole essi sono mantenuti in servizio, nel coefficiente 309 (quarta classe di stipendio), per altri due anni solari, al termine dei quali, ove il nuovo giudizio non sia favorevole, cessano dall'ufficio di assistente;

c) agli assistenti ordinari che al termine del 1° anno di servizio nel coefficiente 402 (terza classe di stipendio) risultino in possesso dell'abilitazione alla libera docenza, è attribuito il coefficiente 450 (seconda classe di stipendio). L'anzianità nel coefficiente 450 decorre dalla data del compimento del primo anno di servizio nel coefficiente 402.

Qualora l'anzianità nel coefficiente 450 risulti di almeno quattro anni (ivi compresi quelli derivanti dagli eventuali riconoscimenti di servizi) agli assistenti predetti è attribuito il coefficiente 522 (prima classe di stipendio);

d) agli assistenti ordinari che abbiano conseguito la libera docenza successivamente al compimento del del 1° anno di servizio nel coefficiente 402 (terza classe di stipendio), è attribuito il coefficiente 450 (seconda classe di stipendio).

L'anzianità nel coefficiente medesimo decorre dal primo giorno del mese successivo al conseguimento della predetta abilitazione.

Qualora l'anzianità nel coefficiente 450 risulti di almeno 4 anni (ivi compresi quelli derivanti dagli eventuali riconoscimenti di servizi), agli assistenti è attribuito il coefficiente 522 (prima classe di stipendio) ».

In questo articolo bisogna modificare soltanto i coefficienti l'approvazione dei quali è subordinata al parere della V Commissione.

ROMANATO. È stato dato più di quanto le categorie chiedevano.

CODIGNOLA. Le categorie chiedevano uno sviluppo di carriera molto migliore.

PRESIDENTE, *Relatore*. Subordinatamente all'approvazione della V Commissione,

pongo in votazione l'articolo 20 allineando i coefficienti alle nuove misure proposte nelle tabelle. Governo e relatore esprimono riserve analoghe a quelle formulate per le tabelle:

« A decorrere dal 1° novembre 1961, gli assistenti ordinari in servizio presso le Università e gli Istituti d'istruzione superiore sono inquadrati nelle classi di stipendio di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge con l'asservanza delle seguenti norme:

a) agli assistenti ordinari che alla data del 1° novembre 1961 non abbiano compiuto un biennio di servizio dalla nomina nel ruolo è attribuito il coefficiente 309 (quarta classe di stipendio);

b) agli assistenti ordinari che, alla data del 1° novembre 1961, abbiano compiuto almeno un biennio di servizio dalla nomina in ruolo, è attribuito — sempreché intervenga il giudizio favorevole di cui al precedente articolo 8 — il coefficiente 420 (terza classe di stipendio). Qualora il giudizio sia sfavorevole essi sono mantenuti in servizio, nel coefficiente 309 (quarta classe di stipendio), per altri due anni solari, al termine dei quali, ove il nuovo giudizio non sia favorevole, cessano dall'ufficio di assistente;

c) agli assistenti ordinari che al termine del 1° anno di servizio nel coefficiente 420 (terza classe di stipendio) risultino in possesso dell'abilitazione alla libera docenza, è attribuito il coefficiente 500 (seconda classe di stipendio). L'anzianità nel coefficiente 500 decorre dalla data del compimento del primo anno di servizio nel coefficiente 420.

Qualora l'anzianità nel coefficiente 500 risulti di almeno quattro anni (ivi compresi quelli derivanti dagli eventuali riconoscimenti di servizi) agli assistenti predetti è attribuito il coefficiente 580 (prima classe di stipendio);

d) agli assistenti ordinari che abbiano conseguito la libera docenza successivamente al compimento del del 1° anno di servizio nel coefficiente 420 (terza classe di stipendio), è attribuito il coefficiente 500 (seconda classe di stipendio).

L'anzianità nel coefficiente medesimo decorre dal primo giorno del mese successivo al conseguimento della predetta abilitazione.

Qualora l'anzianità nel coefficiente 500 risulti di almeno 4 anni (ivi compresi quelli derivanti dagli eventuali riconoscimenti di servizi), agli assistenti è attribuito il coefficiente 580 (prima classe di stipendio) ».

(È approvato).

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1961

Do lettura dell'articolo successivo, in merito al quale non risultano presentati emendamenti:

## ART. 21.

Le tabelle A e B, concernenti i ruoli della carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, annesso alla legge 18 marzo 1958, n. 276, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle C e D allegate alla presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo successivo. Ne do lettura:

## ART. 22.

L'indennità di ricerca scientifica è fissata a decorrere dal 1° novembre 1961, nelle seguenti misure mensili lorde:

Professori universitari di ruolo e fuori ruolo . . . . .	L. 80.000
Professori universitari incaricati esterni . . . . .	" 60.000
Professori universitari incaricati interni . . . . .	" 30.000
Astronomi capi, primi astronomi, ricercatore capo e primi ricercatori . . . . .	" 35.000
Astronomi, aiuti astronomi, ricercatori e aiuti ricercatori . . . . .	" 30.000
Personale scientifico incaricato degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano . . . . .	" 15.000
Assistenti universitari ordinari in possesso della libera docenza . . . . .	" 35.000
Assistenti universitari ordinari senza libera docenza . . . . .	" 30.000
Assistenti universitari incaricati . . . . .	" 15.000

L'indennità di ricerca scientifica viene corrisposta per dodici mesi all'anno ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio o assegni: nei casi in cui questi sono ridotti, è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo. Detta indennità è corrisposta con ruoli di spesa fissa ed assorbe

ogni altra indennità che in atto gli interessati eventualmente percepiscono.

Ai professori universitari direttori degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano può essere corrisposto, oltre l'indennità di ricerca scientifica, l'eventuale compenso per lavoro straordinario che ad essi spetta per la loro qualità di direttori.

Agli assistenti, cui venga conferito un incarico d'insegnamento presso le Università od Istituti di istruzione superiore è attribuita, durante il periodo d'incarico, l'indennità di ricerca nella misura spettante ai professori universitari incaricati esterni.

Sono abrogati gli articoli 19 della legge 18 marzo 1958, n. 311, 17 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e 19 della legge 18 marzo 1958, n. 276.

A decorrere dal 1° novembre 1961, è attribuita ai direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste l'indennità di ricerca scientifica nella misura mensile lorda di lire 60.000. Dalla stessa data cessa per i direttori anzidetti l'indennità di carica fissata dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

In nessun caso può essere corrisposta più di una indennità di ricerca scientifica a due o più diversi titoli.

NATTA. Io vorrei, a questo punto, sollevare una questione alla quale abbiamo già accennato nel corso del dibattito generale sul disegno di legge; al problema, cioè, del cosiddetto « pieno impiego », che è strettamente collegato, a mio parere, con quello dell'indennità di ricerca scientifica. In merito a tale questione, io, insieme ad altri colleghi, avevo proposto, non solo delle modificazioni alle tabelle per quel che concerne l'indennità di ricerca scientifica, ma altresì una definizione, in uno degli articoli per quel che riguarda il pieno impiego.

Mi rendo conto che la formulazione in proposito suggerita, può incontrare qualche difficoltà. È stato detto che non si può invocare la nascita di un'altra legge per la soluzione del problema. Io allora vorrei suggerire una formula che potesse darci una soluzione, naturalmente con valore transitorio, e pertanto, propongo di elevare le cifre relative alla indennità di ricerca scientifica, mettendo però la seguente condizione: il docente, l'assistente, ecc., deve scegliere tra l'usufruire di detta indennità di ricerca, un po' più elevata dell'attuale, o di non usufruirne, nel senso che essa viene concessa unicamente a chi si sente di affrontare, fin da questo momento,

una diversa situazione dal punto di vista del rapporto tra insegnamento e attività professionale.

PRESIDENTE, *Relatore*. La situazione odierna è la seguente: l'indennità di ricerca scientifica viene concessa a coloro che non hanno introiti diversi da quelli universitari, superiori alle lire 300 mila annue. Non si può certo dire che questo sistema sia privo di difficoltà. Si verificano, anzi, dei casi incresciosi ai quali non si riesce a porre rimedio. Per questo sono stato contento del criterio che viene introdotto nell'attuale disegno di legge.

Un'altra osservazione debbo fare. È stato ripetutamente chiesto se le pubblicazioni che nascono proprio dalla ricerca, debbano essere ritenute come prodotte da un'attività extra universitaria. In breve, se si debba « punire » un professore il quale dà vita a queste pubblicazioni, che gli frutteranno un certo introito, negandogli l'indennità di ricerca, sempre che detto introito superi le 300.000 lire annue. Ciò perché la produzione di pubblicazioni di libri era considerata appunto attività professionale extra universitaria.

Questo indirizzo ha lasciato molti dubbi, nel mondo dei professori universitari, circa l'opportunità di continuare secondo questa strada.

Quando si conoscono personalmente questi professori, si vede come alcuni non godano di detta indennità, solo perché scrivendo libri guadagnano, magari, 350.000 lire l'anno; altri invece la prendono in quanto possono esibire un foglio dell'imposta complementare.. beh, e voi sapete come stanno le cose.

NATTA. Nel caso da noi suggerito, comunque, l'indennità la prenderebbero tutti...

PRESIDENTE, *Relatore*. Bisogna ribadire, nei confronti del professore, gli obblighi a cui è tenuto. Ma non dicendogli cosa non deve fare, ma ricordandogli quello che è tenuto a fare.

Oggi la legge è molto generica, occorre, invece entrare nei dettagli, dicendo che il corso semestrale deve essere di *tot* lezioni, ecc.

Con la discriminazione suggerita, comunque, è mio parere che non si arrivi a niente. Si colpirebbero soltanto quelli che conseguono redditi poco significativi, ma visibili. Mentre voi capite bene cosa significano 30 mila lire al mese in meno ad un professionista che con la sua attività extra universitaria guadagna, mensilmente, 5 milioni ???

CODIGNOLA. Ci si riferisca ad un determinato imponibile della dichiarazione dei redditi.

Insomma, a noi interessa una discriminazione nei confronti di coloro che non fanno le lezioni agli studenti, non nei confronti del professore che scrive libri.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo si dichiara, naturalmente favorevole al disegno di legge.

Non può, comunque, non riconoscere che il problema esiste, e che occorre trovare un sistema che possa garantire alle Università l'effettiva applicazione degli obblighi dei docenti e degli assistenti. Quindi, semmai, potrebbe proporsi un ordine del giorno, con il quale si invita il Governo a considerare la questione.

CODIGNOLA. È già pronto... Ma noi si voleva tentare di far entrare la soluzione in questa legge.

NATTA. Certo è che la situazione in cui veniamo a trovarci, dopo la proposta di un aumento della indennità di ricerca, ci lascia molto dubbiosi, molto perplessi. Debbo dire la verità: se detto aumento non è legato a qualche garanzia, io non mi sentirei di votarlo. Non sarei favorevole a modificare lo stato attuale se, in qualche modo, non si approfondisce il problema.

La soluzione da me prospettata, potrebbe darci, anche se capisco che non è assolutamente perfetta, tranquillità, dato che lascerebbe, in definitiva, una possibilità di scelta, un certo margine alla valutazione del singolo, il quale può dire: io preferisco avere questa indennità di ricerca e offrire certe garanzie piuttosto che dedicarmi alla professione.

PRESIDENTE, *Relatore*. Ma è il « piccolo » che ella colpisce...

NATTA. Sono persuaso, come è persuaso lei, che se non prospettiamo una soluzione radicale di pieno impiego, questo problema non si risolverà mai.

Sono tuttavia per una certa gradualità e sono convinto che ci sarà un notevole numero di docenti universitari che saranno favorevoli ad accogliere una proposta di questo tipo. Noi dobbiamo dire a tutti che per avere l'indennità di ricerca bisogna rinunciare a certe attività professionali.

CODIGNOLA. Vorrei ricordare che abbiamo presentato l'emendamento 22-bis che è legato a questo articolo 22.

Quando abbiamo chiesto un miglioramento della indennità di ricerca scientifica, contemporaneamente abbiamo chiesto, all'articolo 22-bis che si stabilisca un certo principio di incompatibilità con l'attività professionale. Se ciò non è realizzabile, non ci sentiamo di incoraggiare la situazione attuale.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1961

Altrimenti noi a questo punto riaffermiamo un principio immorale, in quanto consideriamo alla stessa stregua il professore che dà tutta la sua vita all'Università con quello che non dà assolutamente nulla. Bisogna cominciare ad indicare un certo tipo di indirizzo legislativo a questo riguardo.

Quindi, o modifichiamo l'articolo 22, oppure non aumentiamo l'indennità di ricerca scientifica ai professori di ruolo e fuori ruolo, limitandoci invece ad aumentarla ai professori incaricati e agli assistenti. E con questo guadagno da tale differenza possiamo rivedere il problema degli assistenti straordinari.

**PRESIDENTE, Relatore.** L'onorevole Natta propone il seguente articolo 22-bis:

« I professori universitari di ruolo e gli assistenti universitari, che successivamente alla entrata in vigore della presente legge intendano optare per l'indennità scientifica non potranno:

a) svolgere privatamente alcuna attività professionale o di consulenza professionale retribuita;

b) ricoprire incarichi retribuiti o comunque indennizzati presso enti pubblici o privati;

c) percepire come compenso relativo a prestazioni a pagamento somme esatte per conto di terzi negli istituti universitari o per degenza di malati in relazione all'articolo 49 del testo unico della legge per l'istruzione superiore ».

**BOSCO, Ministro della pubblica istruzione.** Per ora bisogna riferirsi alla nozione che esiste, dell'indennità di ricerca scientifica, ma non possiamo introdurre il concetto del pieno impiego senza discutere l'istituto sotto ogni aspetto.

La differenza di trattamento caso mai va legata al rendimento del professore. Ho conosciuto e conosco professori che fanno tutte le esercitazioni. Non vedo perché a costoro si dovrebbe dare di meno, anche se guadagnano più di qualche altro.

**CODIGNOLA.** Allora per il momento non aumentiamo l'indennità ai professori di ruolo. Non si deve dimenticare che abbiamo aumentato i coefficienti.

**LEONE RAFFAELE.** Del problema del pieno impiego abbiamo parlato a lungo durante la discussione generale e mi sembrava che allora fosse stata accettata l'idea di riproporre il problema in occasione del rinnovamento delle strutture della Università, che è allo studio. Ma in questo disegno di legge è del tutto fuori dell'argomento. In realtà, in-

vece di dare delle provvidenze, come è indicato nel titolo, si viene a produrre un danno. Noi vogliamo arrogarci il diritto di stabilire quale è la vera ricerca scientifica e quale non è. Perché, se un professore guadagna un milione dalla vendita dei suoi libri, non dobbiamo dargli l'indennità? Il professore universitario di medicina, che purtroppo ha limitate ore per l'attività accademica, esplica la sua ricerca scientifica nell'attività professionale e quindi la vostra proposta viene ad essere veramente punitiva per una certa categoria di professori.

Invito pertanto i colleghi, per non creare certe gravi discriminazioni, a voler ritirare l'emendamento e rinviare tutta la trattazione del problema al momento in cui si discuterà la riforma universitaria italiana.

**NATTA.** Capisco che è una questione assai complessa e ardua, però non possiamo nemmeno dimenticare che con questa legge abbiamo fatto uno sforzo abbastanza notevole per migliorare lo stato economico degli assistenti in particolare e dei professori di ruolo.

Se i termini hanno un significato, l'indennità di ricerca scientifica è una indennità per una certa attività che è direttamente legata a quello che deve essere il compito del docente universitario.

In questo miglioramento dello stato economico degli insegnanti dobbiamo chiedere alcune garanzie sotto diversi profili. Queste non sono provvidenze a danno, ma a favore degli insegnanti, ma vogliamo che siano anche provvidenze a favore dell'Università.

**LEONE RAFFAELE.** Noi finiremmo per non dare l'indennità di ricerca scientifica a chi tale ricerca fa mediante la professione.

**BOSCO, Ministro della pubblica istruzione.** Quando si pose il problema alla categoria, fu sollevata una eccezione di incostituzionalità. Si disse che l'articolo attualmente in discussione era contrario alla Costituzione. Ammettendo infatti la discriminazione tra coloro che godevano, o meno, di un reddito proveniente da attività extra universitarie superiore alle 300.000 annue, si fa una distinzione in merito a posizioni soggettive e personali.

Una eventuale distinzione non può ricondursi ad una situazione patrimoniale, ma soltanto al modo con cui viene espletato l'insegnamento e quindi a criteri esclusivamente obiettivi. Tale eccezione di incostituzionalità deve, anche essere tenuta presente.

Torno a dire che il problema va riveduto in relazione alla riforma universitaria, che deve assicurare l'impiego totale delle funzioni.

NATTA. Io, forse, non mi sono espresso con sufficiente chiarezza. Noi abbiamo cercato una soluzione che non sarà la più perfetta, ma che insomma avrebbe potuto tranquillizzarci, in quanto non riteniamo che questo articolo 22 possa essere approvato, così come è. Non ci sentiamo di approvare un ulteriore aumento della indennità di ricerca scientifica, senza che ci siano offerte delle garanzie circa l'effettivo avviamento di questa indennità alla ricerca scientifica. Non vogliamo, insomma, che essa costituisca un ulteriore aumento di stipendio. È questo il punto.

Noi abbiamo migliorato in materia notevole le carriere. Siamo anche disposti a dare una indennità superiore, ma non intendiamo cedere per quanto concerne la sua destinazione.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Si potrebbe stabilire che l'indennità è ridotta della metà nel caso che non si svolga il minimo delle lezioni.

È stato però obiettato — e mi sembra una obiezione giusta — che si potrebbe rispondere: io rinuncio alla indennità e non ho l'obbligo di far lezioni.

CODIGNOLA. Proporrei di accantonare per un momento questa questione. Dobbiamo cercare di trovare una soluzione.

NATTA. Credo che sarebbe bene consentirci di valutare il problema ancora per un po' di tempo. Potremmo riprendere la questione domattina.

PRESIDENTE, *Relatore*. Rimane allora stabilito che l'argomento verrà di nuovo preso in esame nella seduta di domani mattina, alla quale si rinvia il seguito della discussione.

**La seduta termina alle 20,15.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI